

## Ticket Trasporto: proposta FLC-CGIL Trento

Trento, 20 luglio 2006

Da alcuni anni molte aziende contribuiscono, in parte o in toto, alle spese per il trasferimento dall'abitazione al luogo di lavoro stipulando convenzioni dirette oppure usufruendo di un servizio di outsourcing, privo di oneri fiscali e previdenziali sia per l'azienda stessa sia per il dipendente.

Il ticket trasporto è paragonabile al ticket ristorante e consente l'acquisto di titoli di viaggio per i trasporti collettivi. Esso non costituisce reddito da lavoro, è fiscalmente detraibile e esentasse.

Tale condizione fiscale è stata verificata con il dott. Fuzzi in occasione di un incontro tecnico con la dott.ssa Martuscelli (in rappresentanza della FLC-CGIL) del 19 luglio 2006.

Come prima detto, quindi, in base alla nostra proposta di fornire il benefit sotto forma di "ticket trasporto" (come del resto si fa in tutto il resto d'Italia, sia aziende pubbliche che private) è possibile procedere in quanto esso non si configura né come reddito né come rimborso, è esteso alla generalità dei dipendenti, è esente da oneri per l'azienda ai sensi degli artt. 62 e 75 del TUIR, non comporta un rapporto diretto tra lavoratore e azienda di trasporto ed è spendibile solo per quel servizio. Tutte queste condizioni fanno sì che si possa applicare quanto previsto dalla lettera D, comma 3 art. 51 del TUIR (vedi oltre) e quindi rendono possibile la praticabilità di questa soluzione. Inoltre non solo la normativa non impedisce esplicitamente che al ticket si accompagni un contributo da parte del lavoratore, ma che il contributo del lavoratore possa essere previsto è detto nell'art. 15 del CCNL 2003 ("anche attraverso il loro [dei lavoratori] contributo"), quindi è praticabile la possibilità che il lavoratore paghi l'abbonamento una parte in contanti e una parte con il ticket (come facciamo per la mensa: 7 euro vengono scaricati dalla tessera, il resto lo mettiamo di tasca nostra).

E' necessario però che l'amministrazione si attivi, ovvero: se sceglie la prima soluzione (outsourcing) deve contattare una ditta di servizi (purtroppo la Accor service non è attiva in Trentino, mentre per la Asstrea bisogna verificare) e acquistare i voucher (vedi descrizione al punto 1) se invece sceglie la soluzione 2 deve definire con l'azienda di trasporti un piano degli spostamenti e procedere come indicato al successivo punto 2.

### **Soluzione 1: Outsourcing** (come ad esempio per il servizio Lunchtronic):

In pratica: 1) un soggetto terzo (ad esempio Accor Service, ASSTREA, etc.) offre il servizio di ticket trasporti all'università e si occupa della sottoscrizione delle convenzioni con gli operatori del trasporto ed emette i voucher; 2) l'azienda acquista i voucher dal soggetto terzo e li distribuisce al personale dipendente; 3) il dipendente utilizza il voucher per l'acquisto di titoli di viaggio validi per i vettori convenzionati.

Funziona un po' come il ticket ristorante, es. l'abbonamento mensile costa 22 euro, l'università mi dà un ticket da 10 euro, io all'azienda di trasporti pago 12 euro + il voucher.

Vantaggi per l'azienda: ai sensi dell'art. 62 e 75 [95 TUIR] (917/86) sono prestazioni di lavoro interamente deducibili.

Vantaggi per il dipendente: non costituisce reddito di lavoro.

### **Soluzione 2: Convenzione diretta (mediante il Mobility manager o chi per lui)**

In pratica: l'università definisce un piano di spostamenti casa-lavoro con l'azienda di trasporto e poi fissa il valore da attribuire al buono, poi il lavoratore comunica il suo itinerario e l'azienda prepara il ticket che il lavoratore utilizzerà al momento dell'acquisto dell'abbonamento. E' importante che il dipendente resti del tutto estraneo al rapporto con il vettore, ovvero che non negozi direttamente eventuali sconti e che il contributo del datore di lavoro non si configuri come rimborso né sia spendibile per altro.

**Normativa di riferimento:** si riporta la normativa in base alla quale attuare i ticket trasporto:

Ai sensi di quanto previsto dal **917/86 art. 51 c.3**, **non concorrono a formare reddito ... d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici.**

**Circolare 326/E (22/12/1997, applicativa del D. Lgs. 917/86) min. Finanze, punto 2.2.4.**

**Prestazioni di servizi di trasporto**

Nella lettera d) è confermata l'irrilevanza ai fini reddituali per il dipendente delle prestazioni di servizi di trasporto collettivo per lo spostamento dei dipendenti dal luogo di abitazione o da un apposito centro di raccolta alla sede di lavoro o viceversa. Ai fini dell'irrilevanza reddituale del servizio di trasporto è necessario che lo stesso sia rivolto alla generalità dei dipendenti o a intere categorie di dipendenti, mentre resta del tutto indifferente la circostanza che il servizio sia prestato direttamente dal datore di lavoro, attraverso l'utilizzo di mezzi di proprietà dell'azienda o da questi noleggiati, ovvero sia fornito da terzi sulla base di apposita convenzione o accordo stipulato dallo stesso datore di lavoro, purché il dipendente resti del tutto estraneo al rapporto con il vettore. E' stato espressamente precisato che, tra i soggetti terzi che possono fornire la prestazione di trasporto, sono compresi anche gli esercenti servizi pubblici allo scopo evidentemente di chiarire che il datore di lavoro può stipulare apposita convenzione anche con esercenti servizi pubblici, ad esempio, con la società che gestisce il servizio pubblico urbano o extra-urbano del luogo in cui si trova l'azienda oppure con il servizio taxi, rimanendo comunque fermo il principio che la prestazione, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, deve essere resa in modo collettivo. Resta fermo che eventuali indennità sostitutive del servizio di trasporto sono assoggettate interamente a tassazione, così come è interamente assoggettato a tassazione l'eventuale rimborso al lavoratore di biglietti o di tessere di abbonamento per il trasporto mancando, in questa ipotesi, il requisito dell'affidamento a terzo del servizio di trasporto da parte del datore di lavoro.

E' altresì da assoggettare a tassazione, con i criteri relativi alla valutazione dei beni e dei servizi, la concessione di facilitazioni sui prezzi dei biglietti di viaggio o di trasporto offerte ai dipendenti, per se stessi e per i familiari, da parte di imprese esercenti pubblici servizi di trasporto o di viaggio.